REGOLAMENTO DI GRUPPO
CONCERNENTE LE OPERAZIONI COMPIUTE DA SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART.19 DEL REGOLAMENTO (UE) N.596 DEL 16 APRILE 2014 RELATIVO AGLI ABUSI DI MERCATO

(INTERNAL DEALING)

Decorrenza: Ottobre 2026

INDICE

PREMESSA 3

1. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE 3

2. OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI 4

3. TERMINI E MODALITA' PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI 5

4. SOGGETTO PREPOSTO 5

5. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI (BLOCKING PERIOD) 5

6. RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO RILEVANTE 6

7. RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO E COORDINAMENTO DI GRUPPO 6

8. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 6

ALLEGATO 1 Soggetti Rilevanti di Intesa Sanpaolo 7

ALLEGATO 2 Operazioni soggette a obblighi informativi 8

ALLEGATO 3 Conferimento di incarico alla Società per l'effettuazione delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza 10

ALLEGATO 4 Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate 11

ALLEGATO 5 Soggetto Preposto di Intesa Sanpaolo 13

PREMESSA

Il presente Regolamento è finalizzato a dare attuazione alla disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (c.d. MAR) in materia di **obblighi informativi** da parte dei soggetti rilevanti e delle persone ad essi strettamente legate in merito al compimento di operazioni su strumenti finanziari dell'emittente e **divieti di operare** in determinati periodi dell'anno (c.d. *blocking period*).

Il Regolamento si applica alle Società del Gruppo (le **"Società"**) che:
- hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari - azioni e titoli di debito - alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato UE;
- hanno chiesto o autorizzato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF- *Multilateral Trading Facility*);
- hanno autorizzato la negoziazione dei propri strumenti finanziari su un sistema organizzato di negoziazione (OTF – *Organized Trading Facility*);
- partecipano al mercato delle quote di emissioni.

Il Regolamento individua:
- i "**Soggetti Rilevanti**" (c.d. Internal dealer) e le "**Persone strettamente legate ai Soggetti rilevanti**", definendone gli obblighi di comportamento e di informazione;
- il Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni ("**Soggetto Preposto**");

la procedura per ottemperare agli adempimenti prescritti.

Infine, il Regolamento costituisce strumento di informazione e sintesi per i Soggetti Rilevanti circa gli obblighi posti dalla normativa europea e nazionale, ferma restando la necessità di una piena e completa conoscenza della normativa vigente, alla quale espressamente si rimanda, avendo presente anche il regime sanzionatorio applicabile.

1. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

I **Soggetti Rilevanti** sono definiti dal MAR (art. 3.1 n. 25) come le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione che all'interno di un emittente siano:
a. un componente effettivo dell'organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o
b. un alto dirigente che, pur non essendo componente degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive dell'emittente.

Il Chief Governance, Operating & Transformation Officer, con il supporto del Chief People & Culture Officer e del Chief Transformation & Organisation Officer identifica i Soggetti Rilevanti di cui alla precedente lettera b), sulla base della effettiva articolazione organizzativa di Intesa Sanpaolo e del Gruppo, con successiva comunicazione al Responsabile di Corporate Bodies and Corporate Affairs. Conseguentemente, le eventuali variazioni del perimetro saranno direttamente recepite nel presente Regolamento. L'Allegato 1 riporta il perimetro dei Soggetti Rilevanti di Intesa Sanpaolo.

Sono considerate **Persone strettamente legate** ai Soggetti Rilevanti (art. 3.1 n. 26 del MAR):
a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
b) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
d) una persona giuridica, *trust* o partnership:

i. le cui responsabilità di direzione[1] siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b), o c); o
ii. direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b), o c); o
iii. costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui alle lettere a), b), o c); o
iv. i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui alle lettere a), b), o c).

I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate vengono iscritti in un apposito Registro tenuto dal Soggetto Preposto, cui è demandata la responsabilità sia degli aggiornamenti sia della sicurezza dei dati.

Il Soggetto Preposto rende nota ad ogni Soggetto Rilevante la propria iscrizione nel Registro nonché gli obblighi di comportamento e informativi conseguenti.

I Soggetti Rilevanti comunicano all'atto della nomina, e confermano annualmente al Soggetto Preposto, i dati identificativi delle Persone strettamente legate e si impegnano a rendere nota tempestivamente ogni modifica di tali informazioni.

I Soggetti Rilevanti notificano per iscritto alle Persone strettamente legate gli obblighi informativi previsti dal MAR e conservano copia della notifica. Di tale adempimento danno conferma alla Società.

2. OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

I Soggetti Rilevanti nonché le Persone strettamente legate notificano alla Società e a Consob, nei termini e con le modalità indicate nel successivo paragrafo 3, tutte le operazioni:

– effettuate **per proprio conto**

concernenti:

– **azioni o titoli di debito** emessi dalla Società per cui sia stata **richiesta** la negoziazione sui **mercati regolamentati** o **MTF** ovvero **autorizzata** la negoziazione sui **mercati regolamentati, MTF** o **OTF**[2];
– strumenti derivati o altri strumenti finanziari legati alle azioni o agli strumenti di debito di cui al precedente alinea.

Un elenco esemplificativo e non esaustivo delle tipologie di operazioni soggette agli obblighi informativi è riportato nell'Allegato 2 al presente Regolamento.

Non devono essere notificate le operazioni che cumulate[3] non superino nell'arco di un anno civile **50.000 euro**[4] (ovvero altra soglia determinata dall'Autorità di vigilanza). Tuttavia, superata tale soglia in corso d'anno, devono essere notificate tutte le successive operazioni, anche se di importo unitario inferiore alla soglia indicata.

[1] La fattispecie si riferisce ai casi in cui un Soggetto Rilevante (o una Persona strettamente legata di cui alle lettere a), b) o c) prende parte o influenza le decisioni di un'altra persona giuridica, partnership o trust per l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari di Intesa Sanpaolo. Cfr. Q&A 7.7 Esma 70-145-111sul MAR.
[2] Gli OTF sono i sistemi organizzati di scambio (Organised Trading Facilities) la cui introduzione è prevista dalla Direttiva 2014/65/UE (MIFID II).
[3] Le operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e da Persone strettamente Legate non devono essere tra loro aggregate. Cfr. Q&A 7.3 Esma 70-145-111 sul MAR.
[4] Soglia così determinata con delibera Consob n. 23979 del 14 maggio 2026, con la quale è stato modificato l'art. 152-*quinquies*.1 del Regolamento emittenti.

Oggetto di cumulo sono tutte le operazioni, anche aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi, effettuate dal Soggetto Rilevante e dalle Persone strettamente legate, senza possibilità di operare la compensazione tra operazioni di segno opposto.

3. TERMINI E MODALITA' PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI

I Soggetti Rilevanti, anche per conto delle Persone strettamente legate, avvalendosi del modello di cui all'Allegato 4, notificano tempestivamente le operazioni effettuate:

a) al Soggetto Preposto della Società, entro **un** giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione, secondo le modalità di cui all'Allegato 5;
b) alla **Consob**, non oltre **tre** giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Ciascuna Società definisce le modalità di trasmissione delle comunicazioni dovute tra i Soggetti Rilevanti e il Soggetto Preposto.

I Soggetti Rilevanti, anche per conto delle Persone strettamente legate, possono conferire incarico previamente alla Società per effettuare la comunicazione alla Consob per loro conto, tramite il modulo in Allegato 3.

4. SOGGETTO PREPOSTO

Ciascuna Società individua il "**Soggetto Preposto**" al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti nonché alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate di cui al paragrafo 1.

Il **Soggetto Preposto**, sulla base delle notifiche ricevute dai Soggetti Rilevanti:

a) comunica al pubblico le operazioni da questi effettuate non oltre **tre giorni** lavorativi dopo la data dell'operazione in conformità alle procedure prescritte per la diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR);
b) in caso di conferimento di incarico, comunica alla Consob le operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone strettamente legate e notificate nei termini previsti dal precedente paragrafo 3, lettera a).

5. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI (BLOCKING PERIOD)

E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere operazioni - per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente - sugli strumenti finanziari indicati al paragrafo 2 del presente Regolamento nei 30 giorni di calendario precedenti la pubblicazione dei risultati di periodo dell'emittente (***blocking period***).

Il divieto di cui sopra non si estende alle operazioni delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, fermi restando il divieto di utilizzare le informazioni privilegiate e l'obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 2.

Fatte salve le ulteriori restrizioni previste per i casi di possesso effettivo di informazioni privilegiate, eventuali **deroghe** al divieto di cui sopra potranno essere autorizzate al ricorrere dei casi e delle condizioni e procedure previste dalle regole sulle operazioni personali adottate dalla Società, in conformità all'art.19 del Regolamento MAR e al Regolamento Delegato 522/2016.
In presenza di tali circostanze, il Soggetto Rilevante deve formulare specifica richiesta scritta alla

Società. Tale richiesta deve contenere una descrizione dell'operazione necessaria e una spiegazione dei motivi che rendono imprescindibile la negoziazione degli strumenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di vietare o limitare, in altri periodi dell'anno, il compimento da parte dei Soggetti Rilevanti delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 2 del presente Regolamento.

6. RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO RILEVANTE

È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei Soggetti Rilevanti, degli obblighi informativi e comportamentali loro imposti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento. L'eventuale conferimento di incarico di cui al paragrafo 3 non esclude la responsabilità dei Soggetti Rilevanti in relazione agli obblighi loro imposti.

A tal fine si richiamano le sanzioni previste dall'art. 187 ter.1 e art. 193 Testo unico della finanza.

7. RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO E COORDINAMENTO DI GRUPPO

Ciascuna Società emittente strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in uno stato membro dell'Unione Europea è tenuta a recepire il presente Regolamento, adottando le misure attuative necessarie con riferimento ai propri Soggetti Rilevanti e alle Persone strettamente legate, tenuto anche conto delle peculiarità che la contraddistinguono e/o delle specifiche disposizioni della normativa applicabile al mercato di negoziazione degli strumenti finanziari di riferimento.

Intesa Sanpaolo valuta l'opportunità di accentrare presso di sé gli adempimenti derivanti dal presente Regolamento per una Società del Gruppo. In tal caso, la decisione di avvalersi dell'accentramento deve essere formalizzata nel quadro di un **accordo di servizio infragruppo**, in conformità alle direttive della Capogruppo e previa delibera dei competenti organi aziendali.

In attuazione di ciascun accordo di servizio, le Società che intendono delegare a Intesa Sanpaolo gli adempimenti relativi alle operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate sono tenute a:

a. rilasciare delega a Intesa Sanpaolo;
b. individuare un proprio Referente Internal dealing nel Responsabile di una Funzione di Governance della Società stessa, che provveda a canalizzare le segnalazioni necessarie all'adempimento degli obblighi informativi da parte delle Unità delegate preposte, conformemente alle linee di indirizzo di queste ultime.

8. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo approva ed aggiorna il presente Regolamento. Eventuali modifiche che non investono elementi essenziali del Regolamento medesimo potranno essere adottate dal Consigliere delegato e CEO, al fine di assicurare l'adeguamento dello stesso alle disposizioni normative.

ALLEGATO 1 Soggetti Rilevanti di Intesa Sanpaolo

Ai fini del presente Regolamento, i "**Soggetti Rilevanti**" di Intesa Sanpaolo S.p.A., tenuti agli obblighi di notifica sono:

- i Componenti del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- i Chief Officer Responsabili di Aree di Governo e/o di funzioni di controllo;
- i Responsabili delle Divisioni;
- il Deputy del Responsabile della Divisione IMI Corporate & Investment Banking;
- il Deputy del Responsabile dell'Area di Governo Chief Financial Officer;
- il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

ALLEGATO 2 Operazioni soggette a obblighi informativi

Ai fini del paragrafo 2 del Regolamento le operazioni che devono essere notificate comprendono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- art. 19.7, Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR):

a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
   i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
   ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
   iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

- art. 10.2 Regolamento Delegato (UE) 2016/522:

a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;

i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Ai sensi dell'art. 19.1-*bis* MAR, l'obbligo di notifica non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o

c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

ALLEGATO 3 Conferimento di incarico alla Società per l'effettuazione delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza

Spettabile
Società S.p.A.

Conferimento di incarico alla Società per l'effettuazione delle comunicazioni all'Autorità di vigilanza (in Italia la Consob)

Io sottoscritto ……..……..,

codice fiscale ……..……., nato a ……..…..…..…..… (…),

il ……..……..……, residente in ……..……..…..…..…….,

Via/Piazza ……..……..……..……..……..…..…..,

- nel prendere atto di essere incluso - ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 - nel Registro dei Soggetti Rilevanti della Società nonché degli obblighi e delle sanzioni posti a mio carico dalla normativa in materia di *internal dealing*, con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto azioni o titoli di debito emessi dalla Società per cui sia stata richiesta la negoziazione su mercati regolamentati o MTF ovvero autorizzata la negoziazione su mercati regolamentati, MTF e OTF, ovvero altri strumenti finanziari o strumenti derivati ad essi collegati;

- presa visione del Regolamento adottato in materia dalla Società nonché degli obblighi a mio carico dallo stesso derivanti;

- tenuto conto della disponibilità offerta dalla Società ad effettuare per conto dei Soggetti Rilevanti e delle relative Persone strettamente legate le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità di vigilanza (in Italia la Consob);

conferisco incarico alla Società

affinché quest'ultima provveda, per mio conto e per le Persone a me strettamente legate, e sulla base delle informazioni da me trasmesse, ad effettuare alla predetta Autorità le comunicazioni contemplate dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Al riguardo prendo atto che per consentire alla Società di effettuare per mio conto e per le Persone a me strettamente legate le comunicazioni sopra individuate, dovrò comunicare le operazioni effettuate, rilevanti ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità previste dalla disciplina in oggetto, tempestivamente e non oltre il giorno successivo alla data dell'operazione.

(Data e Luogo) (Firma)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 ("GDPR")

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156. I dati saranno trattati da Intesa Sanpaolo S.p.A. in ottemperanza alle disposizioni della normativa di riferimento, anche mediante procedure informatiche, e saranno oggetto di comunicazione al mercato nelle ipotesi e con le modalità previste dall'ordinamento italiano. In qualità di soggetto Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal GDPR inviando un'apposita richiesta per iscritto a Intesa Sanpaolo S.p.A. - Corporate Bodies and Corporate Affairs, C.so Inghilterra 3 – 10138 Torino ovvero all'indirizzo email dpo@intesasanpaolo.com *o all'indirizzo di posta elettronica certificata* privacy@pec.intesasanpaolo.com. *Il testo completo dell'informativa in materia di protezione dei dati personali di Intesa Sanpaolo S.p.A. è disponibile sul sito* http://www.intesasanpaolo.com.

ALLEGATO 4 Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	**Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata**	
a)	Nome	*[Per le persone fisiche: nome e cognome.]* *[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]*
2	**Motivo della notifica**	
a)	Posizione/qualifica	*[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]* *[Per le persone strettamente associate,* *— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;* *— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]*
b)	Notifica iniziale/modifica	*[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*
3	**Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta**	
a)	Nome	*[Nome completo dell'entità.]*
b)	LEI	*[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]*
4	**Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate**	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	*[— Indicare la natura dello strumento:* *— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;* *— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.* *— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]*
b)	Natura dell'operazione	*[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della*

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.
A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</td></tr>
<tr><td>c)</td><td>Prezzo/i e volume/i</td><td><table><tr><th>Prezzo/i</th><th>Volume/i</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</td></tr>
<tr><td>d)</td><td>Informazioni aggregate
— Volume aggregato
— Prezzo</td><td>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
— sono della stessa natura;
— sono effettuate lo stesso giorno e
— sono effettuate nello stesso luogo;
Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
[Informazioni sui prezzi:
— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</td></tr>
<tr><td>e)</td><td>Data dell'operazione</td><td>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.
Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</td></tr>
<tr><td>f)</td><td>Luogo dell'operazione</td><td>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</td></tr>
</table>

ALLEGATO 5 Soggetto Preposto di Intesa Sanpaolo

Il "**Soggetto Preposto**" **di Intesa Sanpaolo** è il Responsabile di Corporate Affairs and Governance, nell'ambito di Corporate Bodies and Corporate Affairs.

Le comunicazioni delle operazioni soggette agli obblighi informativi devono essere inviate utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: *internal.dealing@intesasanpaolo.com*.